



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

Verbale n. 133 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 03 dicembre 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Agostino MIOZZO	X	
Fabio CICILIANO	X	
Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovannella BAGGIO		X
Giovanni BAGLIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Roberto BERNABEI	IN VIDEOCONFERENZA	
Silvio BRUSAFFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Elisabetta DEJANA		X
Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Sergio IAVICOLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENZA	
Franco LOCATELLI		X
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Nausicaa ORLANDI		X
Flavia PETRINI		X
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giuseppe RUOCCHI		X
Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto VILLANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa (in videoconferenza).

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

La seduta inizia alle ore 12,10.

### ULTERIORI PARERI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

Il CTS ha ricevuto questa notte dal Ministero della Salute la bozza del DPCM avente ad oggetto l'adozione di nuove misure urgenti di contenimento per l'emergenza Covid-19, efficace dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 (allegato), per le valutazioni di competenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Al riguardo, il CTS valuta congruo l'impianto generale del DPCM relativo all'adozione di ulteriori misure volte al contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2, riguardante eminentemente il prossimo periodo natalizio, commisurate all'attuale fase epidemiologica.

Nello specifico, relativamente alla bozza di DPCM ricevuta, il CTS declina alcune osservazioni relative ai punti che seguono:

- In riferimento alle premesse, relativamente alla dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell'OMS, il CTS evidenzia che il riferimento va emendato con: "Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'OMS del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale";

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLO RATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

- In riferimento all'art. 1 comma 3-bis, il CTS raccomanda, in considerazione delle dimensioni estremamente differenziate dei Comuni, di garantire, comunque, per le realtà più piccole, gli spostamenti per situazioni di necessità e per la fruizione dei servizi necessari.
- In riferimento all'art. 1 comma 9 lett. s), il CTS rileva come l'importanza del ripristino della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, considerando il contesto dell'ambito scolastico e la situazione epidemiologica locale, sia assolutamente prioritaria. Al riguardo, il CTS suggerisce, negli ambiti territoriali nei quali sia possibile garantire la fruizione della didattica in presenza e in sicurezza, di permettere non appena le condizioni lo consentano, il ritorno a scuola.
- In riferimento all'art. 4 e del relativo allegato 12, il CTS rileva, in coerenza con quanto già indicato nella seduta n. 131 del 27/11/2020, che permane una disomogeneità sulla valutazione circa il rientro al lavoro per i soggetti asintomatici risultati positivi al test diagnostico SARS-CoV-2 che eccedano il 21° giorno così come previsto dalla vigente Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute. Rispetto a quanto indicato dall'allegato n. 12 del DPCM – che fa riferimento al mese di aprile – non è ovviamente considerato l'aggiornamento scientifico che induce ad una disomogenea applicazione della norma. In tale ottica, il CTS ritiene necessario prevedere l'emendamento del DPCM, aggiornandolo alla circolare recentemente emanata, nelle more di una revisione del Protocollo condiviso.
- La bozza richiama in diverse parti del testo (art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10) differenti allegati al DPCM che però sono denominati in maniera identica: "allegato XXX".
- All'art. 1 comma 9 lett. r), l'ultima parola andrebbe emendata con il termine "epidemica".
- All'art. 8 comma 6 ed all'art. 10 comma 2, la parola "anteriori" andrebbe emendata con il termine "antecedenti".

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTRONUOVE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

### ACCESSO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI E PER PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI

Il CTS approva la versione definitiva del documento “Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” (allegato) per l’emanazione di una specifica circolare del Ministero della Salute.

### TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2

In riferimento alla nota trasmessa dal Vice Ministro della Salute (allegato) relativa alle valutazioni espresse sul documento “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” diffuse dal proprio Dicastero e già esaminata durante la seduta n. 131 del 27/11/2020, il CTS, in una logica più estesa che riguardi l’intera tematica relativa ai test diagnostici per SARS-CoV-2, ritiene necessaria una analisi più approfondita, anche in ambito internazionale, per la eventuale revisione complessiva della materia.

### SALE BINGO, SALE GIOCHI, GAMING HALL

Il CTS riceve il documento “Revisione della regolamentazione riguardante le sale bingo e le sale giochi con riferimento alla previsione del DL n. 33/2020 del 16 maggio 2020” trasmesso dall’Associazione Italiana Esercenti Giuochi Pubblici (allegato).

Al riguardo, il CTS sottolinea l’attuale vigenza dell’art. 1 comma 10 lett. I) del DPCM 03/12/2020 che, al momento, prevede la sospensione delle attività delle sale giochi, delle sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

In ragione del provvedimento normativo in atto, il CTS rimanda l'eventuale analisi del documento all'esito della ripresa delle attività di sale giochi, sale bingo e gaming hall che saranno consentite da norme di futura emanazione in relazione al miglioramento degli indici epidemiologici.

Il CTS conclude la seduta alle ore 13,50.

		ASSENTE
Agostino MIOZZO		
Fabio CICILIANO		
Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovannella BAGGIO		X
Giovanni BAGLIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Roberto BERNABEI	IN VIDEOCONFERENZA	
Silvio BRUSAFFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Elisabetta DEJANA		X
Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Sergio IAVICOLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENZA	
Franco LOCATELLI		X
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Nausicaa ORLANDI		X
Flavia PETRINI		X
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~




# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 15/11/2020, n. 715

Giuseppe RUOCCHI	X
Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA
Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA
Alberto VILLANI	IN VIDEOCONFERENZA
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA



## Fwd: Nuova bozza DPCM 3 dicembre 2020

**Allegato 1**

Miozzo Agostino

gio 03/12/2020 05:09

A:cts <cts@protezionecivile.it>;

Cc:Segreteria CTS <segreteria.cts@protezionecivile.it>;

✉ 2 allegati

image001.jpg; Nuova bozza Dpcm\_3 dicembre 2020\_ore 1.56.docx;

In allegato vi trasmetto la bozza di DPCM per la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico nella riunione del 3 dicembre  
Agostino Miozzo

Invia da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** Coccoluto Tiziana <t.coccoluto@sanita.it>  
**Data:** 3 dicembre 2020 02:15:45 CET  
**A:** Miozzo Agostino <Agostino.Miozzo@protezionecivile.it>  
**Oggetto:** Nuova bozza DPCM 3 dicembre 2020

Gentile Coordinatore, caro Agostino,  
su indicazione dell'On. Ministro, Ti invio lo schema di d.P.C.M. avente ad oggetto l'adozione di nuove misure urgenti di contenimento per l'emergenza Covid-19, efficace dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, per le valutazioni di competenza del Comitato tecnico scientifico da Te presieduto e convocato per la data del 3 dicembre 2020.

Ti preciso, a tal fine, che - con riferimento alla data di ripresa delle attività didattiche in presenza (articolo 1, comma 9, lett. s)) – è previsto un ulteriore confronto con le Regioni all'interno della già programmata Conferenza Stato-regioni del 3 dicembre 2020.

Nel ringraziarti per la consueta collaborazione, Ti invio i miei più cordiali saluti.

*cons. Tiziana Coccoluto  
Vice Capo di Gabinetto Vicario  
Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma  
tel. 06 5994 5119  
email: [t.coccoluto@sanita.it](mailto:t.coccoluto@sanita.it)*

Attachment (**Nuova bozza Dpcm\_3 dicembre 2020\_ore 1.56.docx**) has been reconstructed.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 1578, recante « Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre~~3 novembre~~-2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265-275 del 25 ottobre ~~4 novembre~~2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre dicembre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

~~Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;~~

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

## Art. 1

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, **nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021**—sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

**3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.**

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
  - a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  - c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  - d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti **di alto livello e** di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle ceremonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le ceremonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
- r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021\*, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta salva sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nonché, secondo quanto previsto al primo periodo della presente lettera, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'assessorato regionale ai trasporti, della protezione civile regionale, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formativa degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.

Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo

Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami. I corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le Regioni e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono continuare a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, nonché quelle dei laboratori, nonché le altre attività curricolari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle

qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera *aa*), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; —fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00 nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi,—ed edicole;

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi

alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

Il) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  - 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, -gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
  - 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
  - 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
  - 4) l'accesso dei fornitori esterni;
  - 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  - 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
  - 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

## Art. 2

### **Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”, secondo quanto stabilito dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato XXX).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui di cui all'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento dell' relativo elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e da un livello di rischio alto, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è

consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

1. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

### Art. 3

#### **Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, secondo quanto stabilito dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato XXX).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui di cui all'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento dell' relativo elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 4 e da un livello di rischio alto, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le

misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculare delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculare, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

1) è disposta la temporanea sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

#### Art. 4

#### Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

## Art. 5

### Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
  - a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
  - b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

## Art. 6

### Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

1. Sono vietati gli spostamenti ~~da e~~ per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato **20 XXX**, ~~nonché~~ l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, ~~nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20~~, salvo che ricorrono uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo **7 6**, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

~~2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:~~

- a) ~~persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;~~
- b) ~~equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;~~

e) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

**2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato XXX possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.**

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## Art. 7

### Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 XXX è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi all'elenco E ed F dell'allegato 20 XXX;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20 XXX:
  - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
  - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 8, **comma 7 e 8.**

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle **72 48** ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D,~~E~~ ed ~~F~~ E dell'allegato **20**, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottopersi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

## Art. 8

### **Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottopersi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D,~~E~~ ed ~~F~~ E dell'allegato **20 XXX**, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
  - a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
  - b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità

e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 **del 25 febbraio 2020**);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
  - 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
  - 2) il divieto di contatti sociali;
  - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
  - 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
- 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato **20 XXX**, si applicano le seguenti misure di prevenzione, **alternative tra loro**:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle **72 48** ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. **In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5;**
- b) ~~obbligo di sottopersi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottopersi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 ai residenti in Italia il cui soggiorno o transito nei Paesi e territori di cui all'elenco C dell'allegato XXX è avvenuto in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per motivi diversi da quelli indicati all'articolo 6, comma 1.~~

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato **20**;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive **e fieristiche** di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle **72 48** ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. ;

~~8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:~~

- ~~a) f)~~ a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- ~~b) g)~~ a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- ~~c) h)~~ ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli **altri ulteriori** Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato **20 XXX** che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- ~~d) i)~~ al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ~~e) l)~~ ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ~~f) m)~~ al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ~~g) n)~~ ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, **italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco** nell'esercizio delle loro funzioni;
- ~~h) o)~~ agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. ;
- p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.**

## Art. 9

### Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

- a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 7;
- b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
- c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
- d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
- e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## Art. 10

### Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato **17 XXX** del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi **C, D, ed E ed F** dell'allegato **20 XXX**. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo **8 6**, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

- a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
- b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
- c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato **20 XXX** e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, ed E ed F dell'allegato **20 XXX**, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato **20 XXX** e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

**6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai servizi di crociera iniziati successivamente alla data di efficacia del presente decreto e conclusi entro la data del 20 dicembre 2020 e a quelli in partenza a decorrere dal 7 gennaio 2021.**

**7. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.**

## Art. 11

### Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

## **Art. 12**

### **Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità**

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

## **Art. 13**

### **Esecuzione e monitoraggio delle misure**

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre-4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre-3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020-15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 sono prorogate continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lett. a) entrano in vigore a si applicano a decorrere dalla data del 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 3 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della salute

## Allegato 2

### OGGETTO: Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali comunque denominate, comunità terapeutiche, gruppi di convivenza, case di cura accreditate, residenze sanitarie per disabili, che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale e ai Servizi Disabili Adulti necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. La sofferenza emotiva e relazionale legata alla pandemia e alle misure predisposte per contenerla può impattare negativamente sulla loro salute e sul loro benessere.

Nella prima fase emergenziale, le misure adottate per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 tra i residenti e gli operatori, il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali hanno determinato una riduzione dell'interazione interpersonale e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che possono favorire un aumento del disagio, della sofferenza e del senso di isolamento. Anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nell'attuale fase emergenziale al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari occorre assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, all'articolo 2, comma 1, lettera q), prevede che “*l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione*”. La predetta disposizione è stata confermata dai successivi decreti, da ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Per quanto riguarda specificamente la salute mentale, si richiama quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020 “COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza”.

Si sottolinea che le indicazioni inerenti le misure di contrasto alla diffusione dei contagi sono in continuo aggiornamento e potrebbero subire variazioni in relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico e organizzativo.

Il presente provvedimento tiene conto anche degli elementi di proposta formulati dalla “Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” istituita presso il Ministero della Salute con DM 8 settembre 2020.

Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto conto del contesto epidemiologico dell’area geografica di riferimento. Importanti indicazioni, in questo senso, sono contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2” Versione del 28 ottobre 2020 e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19” - Versione del 31 maggio 2020.

Le visite e i contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari/amici/visitatori.

Vengono qui menzionati alcuni principi che devono essere rispettati dalle strutture per garantire la sicurezza della comunità dei residenti e degli operatori e per preservare il loro benessere relazionale e affettivo (si vedano il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 e il Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020, sopra citati, per maggiori dettagli sulla prevenzione e controllo delle infezioni).

## **1. Accesso di familiari e visitatori**

### **Preparazione della struttura**

- Stabilire un protocollo scritto per le visite con regole prestabilite che possa essere consultato dai familiari che richiedano le visite e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato;
- predisporre dispenser di gel per l’igiene delle mani all’ingresso della struttura, nelle aree dedicate alla visita e all’uscita dalla struttura;
- predisporre appositi percorsi di visita per limitare il transito dei visitatori nelle aree comuni, con percorsi di entrata e di uscita separati nelle strutture residenziali e con opportuni accorgimenti per limitare i rischi di contagio nei gruppi di convivenza o nelle piccole comunità;
- allestire aree dedicate alle visite in locali appositamente adibiti, separate dalle aree comuni o, ove possibile, all’aperto;

- affiggere nelle aree di transito e di visita infografiche e/o poster contenenti tutte le informazioni utili ai visitatori per una visita in sicurezza, ricordando i comportamenti che essi devono tenere durante il tempo della visita;
- predisporre servizi igienici dedicati ad utilizzo esclusivo da parte dei visitatori;
- rafforzare gli strumenti di comunicazione a distanza, in modo tale da fornire opportunità relazionali aggiuntive.

### **Prima della visita**

- Permettere gli accessi dei familiari e delle altre persone che non fanno parte dello staff (visitatori/volontari), nelle modalità programmate dalla direzione sanitaria, sentiti i bisogni degli ospiti e dei familiari, tenendo ampio l'arco di tempo in cui si effettuano le visite, onde evitare affollamenti che risulterebbero di difficile gestione da parte degli operatori nel rispetto delle regole di precauzione;
- invitare, ove possibile, le famiglie a identificare un solo familiare per le visite al fine di limitare il numero di persone esterne che accedono alla residenza;
- al momento della richiesta della visita:
  - adottare un sistema di valutazione (es. triage telefonico) delle condizioni di salute della persona che richiede la visita su eventuali segni e sintomi recenti, contatti stretti con casi COVID-19, condizione presente di quarantena o isolamento domiciliare per impedire, in questi casi, l'accesso e il contatto con i residenti;
  - fornire informazioni sul previsto svolgimento della visita e raccomandazioni sul comportamento che dovrà essere adottato all'interno della residenza nonché nel quotidiano;
  - fornire anticipatamente ai visitatori materiale informativo, anche attraverso mezzi informatici;
  - informare la persona residente nella struttura della visita programmata e delle modalità di mitigazione del rischio (distanziamento fisico, igiene delle mani, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione) da attuare.

### **Al momento della visita**

- Tenere traccia di tutti gli ingressi di coloro che non fanno parte dello staff per almeno 14 giorni, in modo da consentire, in caso di necessità, lo svolgimento rapido delle attività di *contact tracing*;
- effettuare all'ingresso la misurazione della temperatura corporea (con termometri che non prevedono il contatto) e richiedere ai visitatori informazioni su eventuali condizioni che

potrebbero essere ostative, attraverso la compilazione di appropriata modulistica (cfr Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2);

- promuovere, come già messo in atto in alcune Regioni, strategie di screening immediato, tramite l'esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori, effettuati direttamente in loco; in caso di esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore sanitario; tale strategia può essere considerata un valido strumento per coniugare la salvaguardia della salute e il mantenimento di relazioni con i propri cari (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2);
- all'ingresso della residenza i visitatori devono effettuare una attenta igiene delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dalla struttura stessa e indossare la mascherina eventualmente fornita dalla residenza. I visitatori non devono indossare guanti a meno che essi non siano stati forniti dalla struttura e indossati all'interno della stessa dopo l'igiene delle mani. Richiedere che i visitatori indossino correttamente e per tutto il tempo della visita una mascherina medica o chirurgica o altro DPI appropriato a seconda della valutazione del rischio da parte della struttura;
- evitare di norma i contatti fisici e la condivisione di oggetti tra visitatori e residenti e richiedere sempre il rispetto della distanza fisica di almeno un metro;
- prevedere un tempo adeguato e personalizzato di permanenza di ogni visitatore per favorire il rispetto delle regole comportamentali, la qualità della relazione e la compatibilità con la vita comunitaria;
- definire modalità per garantire il rispetto delle regole da parte dei visitatori, possibilmente con un monitoraggio del loro comportamento all'interno della struttura;
- prevedere la possibilità da parte dei parenti di consegnare effetti personali ai pazienti ricoverati affidandoli al personale in servizio all'ingresso della struttura;
- limitare quanto più possibile gli spostamenti dei visitatori nella struttura al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- impedire ai visitatori, se possibile, l'accesso all'area di vita comunitaria (se non per casi eccezionali).

### **Modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza**

Al fine di garantire una proficua relazione fra ospiti, familiari e visitatori, nonché fra familiari ed equipe di cura si raccomanda di assicurare anche modalità relazionali a distanza:

- videochiamate dell'ospite a familiari o amici, tramite l'abilitazione di smartphone aziendali utilizzati esclusivamente per questo servizio o di telefoni personali;

- utilizzo degli spazi esterni per permettere al familiare e all'ospite di comunicare attraverso la finestra, direttamente o telefonicamente;
- colloqui telefonici dei familiari con i medici della struttura per avere informazioni sui loro cari ricoverati, ogni giorno in fasce orarie prestabilite.

## **2. Aspetti operativi a garanzia della prevenzione e del controllo del contagio**

### **Test antigenici rapidi per i visitatori.**

Al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti. Questi test possono essere effettuati direttamente in loco e, in caso di esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura secondo le modalità prima definite. Tale strategia può essere considerata un valido strumento per coniugare la salvaguardia della salute e la necessità della vicinanza dei propri cari. Nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un'elevata circolazione virale, è altamente probabile il riscontro di soggetti positivi a SARS-CoV-2 che potrebbero trasmettere l'infezione e quindi risulta di fondamentale utilità l'impiego razionale di metodiche di screening che siano validate come riportato dalla circolare del Ministero della Salute del 30 ottobre 2020, n. 35324 "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica". L'utilizzo dei test antigenici rapidi è ormai riconosciuto a livello internazionale quale strumento di comprovata efficacia soprattutto nelle indagini di screening, al fine di identificare precocemente casi SARS-CoV-2 positivi e mettere in atto strategie di contrasto e contenimento dell'infezione. Il ricorso a tale misura non prescinde dal rispetto e dall'adozione delle indicazioni e precauzioni standard contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev. 2, a cui i visitatori devono attenersi. In particolare, è necessario vigilare che i visitatori si attengano scrupolosamente alle indicazioni sui comportamenti da tenere durante l'intera durata del periodo trascorso all'interno della struttura stessa (per ulteriori approfondimenti si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2).

### **Test molecolari per lo screening dei nuovi ingressi di assistiti e per il personale delle strutture.**

Il documento del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" contenuto nella Circolare del Ministero della Salute 35324 del 30 ottobre 2020, specifica che il test molecolare permette di identificare con la massima sensibilità i soggetti positivi per tutelare i fragili a rischio di complicanze a rischio di cluster. Per l'ingresso di nuovi assistiti in strutture residenziali di qualunque tipologia è pertanto

raccomandato il test molecolare. Il test molecolare è altresì raccomandato per gli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio.

### **Sospensione dell'accesso ai visitatori, qualora sia presente un caso Covid-19 o sia in atto un focolaio.**

Mantenere Covid-free le strutture residenziali, è indispensabile per la salute degli assistiti e di tutto il personale operante all'interno. Qualora si verificasse l'insorgenza della positività in un soggetto è necessario sospendere le visite. Tuttavia, solo in casi eccezionali, le visite agli assistiti in isolamento o in quarantena possono essere consentite, in casi selezionati previa valutazione del responsabile della struttura e in base alle possibilità di gestire in modo completamente autonomo e separato (es. aree completamente separate e con staff differenziato) le aree con pazienti COVID-19 rispetto agli altri.

In questo contesto le strutture devono assicurare il potenziamento delle relazioni a distanza con diverse modalità e garantire costante informazione sullo stato di salute dei residenti ai familiari.

### **Sospensione di nuovi ingressi qualora sia presente un caso Covid-19 o sia in atto un focolaio.**

In caso di presenza di un Covid-19 positivo o di un focolaio, si raccomanda di sospendere gli ingressi di nuovi assistiti nella struttura sino alla risoluzione del focolaio. Solo in casi eccezionali, può essere considerato l'ingresso di nuovi assistiti in caso siano presenti assistiti positivi, previa valutazione del responsabile della struttura e in base alle possibilità di gestire in modo completamente autonomo e separato (es. aree completamente separate e con staff differenziato) le aree con pazienti COVID-19 dagli altri.

## **3. Garantire il benessere psicosociale dei residenti**

Al fine di garantire il benessere psicosociale dei residenti, si ritiene opportuno ribadire alcune azioni da intraprendere all'interno della struttura per mitigare i disagi causati dalle misure di prevenzione introdotte per contrastare la pandemia.

- È opportuno definire uno o più momenti della giornata in cui le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali possano esprimere il loro pensiero, le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza. Questi pareri potrebbero riguardare aspetti quali le opzioni per i pasti, le preferenze per le attività o la loro distribuzione nell'arco della giornata, la frequenza delle relazioni con l'esterno o le uscite dalla struttura. Particolarmente utile può essere l'informazione preventiva ad assistiti e familiari sulle linee di riferimento per una eventuale riorganizzazione. Va promossa l'attività fisica dei residenti e le uscite in cortili, giardini o aree esterne all'edificio (ove presenti); va mantenuta la possibilità di uscite all'esterno della struttura secondo i progetti terapeutici riabilitativi individuali (si veda il Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 per

maggiori dettagli sulle modalità e sulle precauzioni relative alla fase di rientro dei residenti nella struttura).

- Qualora uno o più residenti dovessero essere sottoposti a isolamento/quarantena è importante prevedere una riorganizzazione delle attività che possa ridurre i rischi di scompenso psichico e comportamentale derivati dall'impossibilità di svolgere le usuali attività ed in particolare quelle all'aperto. In questa situazione è ancor più importante garantire il massimo coinvolgimento attivo delle persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella residenza. Per le persone in isolamento è necessario che la struttura provveda all'organizzazione di nuove attività strutturate e modulari per evitare l'aumento della solitudine e della sofferenza, tenendo presente che le attività di gruppo rimangono sospese per coloro che sono in isolamento e quarantena.
- È raccomandato condividere con i residenti le strategie e soluzioni di prevenzione che la struttura ha individuato, supportandoli nell'elaborazione emotiva e nella identificazione preventiva di modalità che possano rendere più accettabile un eventuale isolamento.
- In base all'andamento locale della pandemia è appropriato prevedere, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, all'art. 9, la riattivazione, laddove possibile, dei percorsi di inclusione sociale nell'ambito delle diverse attività offerte dai servizi di comunità. Andranno quindi individuate azioni che da un lato possano ridurre il rischio di contagio ma, allo stesso tempo, possano anche garantire alla persona con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, un rapporto con il contesto di appartenenza e il prosieguo del Progetto di vita della Persona; previa adozione delle adeguate misure di prevenzione e azioni di sorveglianza sanitaria con una puntuale rilevazione dello stato di salute.

## Documenti di riferimento

- Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 ottobre 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19 2020

- Circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020 “COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza”
- Istituto Superiore Sanità, Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020.
- Ministero della Salute, Circolare n. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.
- European Commission, Commission recommendation of 18/11/2020 on the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.

# I: STV.AS.GG.0083BIS Riflessione sui test antigenici rapidi

## Allegato 3

Segreteria CTS

mar 17/11/2020 15:11

A:Ciciliano Fabio <Fabio.Ciciliano@protezionecivile.it>;

✉ 1 allegato

Riflessione sui test antigenici rapidi.pdf;

---

**Da:** Segreteria Tecnica Vice Ministro Sileri <segreteria.tecnica.viceministro@sanita.it>

**Inviato:** martedì 17 novembre 2020 14:12

**A:** Segreteria CTS

**Oggetto:** STV.AS.GG.0083BIS Riflessione sui test antigenici rapidi

**ATTENZIONE:** al fine di garantire l'ottimale gestione di questa istanza, **si prega di rispondere allo scrivente ufficio mantenendo la cronologia dei messaggi precedenti ed eventuale codice pratica nell'oggetto della mail.** Tutti i documenti – ed eventuali altri scambi di mail – rilevanti ai fini della lavorazione della pratica devono essere allegati all'istanza inviata, rispondendo alla replica dello scrivente ufficio. Non sarà garantita la presa in carico delle e-mail che non rispetteranno i suddetti requisiti.

Per ulteriori/nuove comunicazioni per l'ufficio del Viceministro - non collegate alla pratica in oggetto - si prega di voler scrivere all'indirizzo: [ufficio.viceministro@sanita.it](mailto:ufficio.viceministro@sanita.it)

Spettabile Segreteria,

su indicazione del Vice Ministro in allegato alla presente si inoltra una riflessione pervenuta allo scrivente Ufficio da parte della Prof.ssa Viola, in merito all'argomento in oggetto, per ogni opportuna valutazione.

Cordiali saluti.



Segreteria Tecnica Vice Ministro Sileri

Ufficio del Vice Ministro Sen. Prof. Pierpaolo Sileri

Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma (RM)

06.5994.5778 - [segreteria.tecnica.viceministro@sanita.it](mailto:segreteria.tecnica.viceministro@sanita.it)

Nelle linee guida pubblicate dal Ministero della Salute circa i "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" si indica la necessità di confermare una eventuale positività al test antigenico con successivo tampone molecolare. Questo procedimento può essere escluso solo in presenza di un chiaro collegamento epidemiologico.

Nello stesso documento, però, si sottolinea come il problema dei test antigenici sia la loro minore sensibilità (possibilità di falsi negativi) e non di specificità (possibilità di falsi positivi). Infatti il testo riporta:

*"Il test può risultare negativo se la concentrazione degli antigeni è inferiore al limite di rilevamento del test (es. se il prelievo è stato eseguito troppo precocemente rispetto all'ipotetico momento di esposizione) o se il campione è stato prelevato, trasportato o conservato impropriamente. Per questo, i produttori di tali kit evidenziano che un risultato negativo del test non esclude la possibilità di un'infezione da SARS-CoV-2 e la negatività del campione, a fronte di forte sospetto di COVID-19, dovrebbe essere confermata mediante test molecolare. ..."*

*"Allo stato attuale, i dati disponibili dei vari test per questi parametri sono quelli dichiarati dal produttore: 70-86% per la sensibilità e 95-97% per la specificità. "*

Sulla base di queste dichiarazioni, del tutto in linea con i dati presenti in letteratura e riportati dai produttori, non si riesce a comprendere le motivazioni che hanno portato alla decisione di ritenere necessaria la conferma mediante tampone molecolare di una positività al test rapido. Questa procedura non aiuta ad alleggerire il carico di lavoro legato ai tamponi molecolari e potrebbe tranquillamente essere sostituita da una ripetizione del test rapido per conferma della positività (o, in caso di link epidemiologico, della negatività).

A causa della grande pressione esistente al momento sui laboratori di analisi e sui centri di prelievo, suggeriamo quindi che questa procedura venga rivista.

Antonella Viola

Enrico Bucci

Prot. 20\2020

Roma, 27 novembre 2020

## Allegato 4

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento della protezione civile

*Alla C.A. del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di cui alla ordinanza del Capo del Dipartimento n. 630 del 3 febbraio 2020*

**Dott. Agostino Miozzo**

Via PEC

[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

**Oggetto:** **Revisione della regolamentazione riguardante le sale bingo e le sale giochi con riferimento alla previsione del DL n. 33/2020 del 16 maggio 2020**

*Egregio Dottore,*

Il comparto delle sale bingo e delle *gaming halls* nel nostro Paese opera servizi pubblici di raccolta di giochi su concessione statale, impiegando circa 25.000 lavoratori in 200 Sale Bingo e molte centinaia di sale da gioco con offerta di apparecchi da intrattenimento.

La totale interruzione delle attività per COVID-19, che supererà mediamente i 150 giorni per la maggior parte delle Sale nel 2020, ha azzerato i ricavi e proiettato le aziende in una situazione di netto squilibrio, sia economico che di liquidità.

Ciò comporta un elevatissimo rischio della chiusura delle attività della maggioranza delle sale, con effetti immediati per l'occupazione e la capacità imprenditoriale nel settore, oltre che evidentemente per la sicurezza pubblica ed il gettito fiscale dello Stato nel delicato comparto dell'intrattenimento con vincite in denaro.

Le aziende rappresentate da FIPE e le OO.SS. del comparto hanno sottoscritto il 14 maggio 2020 il Protocollo d'intesa riguardante *"Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo"* che prevede le azioni da intraprendere per prevenire o ridurre il rischio di contagio, concreta e dettagliata attuazione delle misure di riferimento della Conferenza delle Regioni per *"Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse"* approvate da ultimo l'8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome. Il Comitato Tecnico Scientifico ha acquisito e già valutato in data 8 giugno 2020 il Protocollo del 14 maggio, ai fini della stima dei vari scenari di riapertura e degli impatti sanitari ai fini del contenimento del contagio.

L'applicazione del Protocollo nelle sale ha dato ottima prova di funzionamento nei mesi nei quali è stato applicato: i controlli delle Autorità hanno dato puntualmente esiti positivi e non risultano casi di focolai epidemici nelle sale giochi, scommesse o bingo sul territorio nazionale.

Dette misure sono consentite dagli ampi spazi fruibili nella rete distributiva specializzata di gioco: oltre il 50% dei punti specializzati nel gioco regolamentato ha spazi superiori a 100 mq e le sale Bingo sono tutte oltre 400 mq. Nelle sale specializzate è inoltre sempre previsto (per finalità di prevenzione del gioco minorile) il controllo all'ingresso, specificamente utile anche per finalità di *contact tracing*.

Con riferimento alla previsione del DL n. 33/2020 del 16 maggio 2020 riteniamo utile ed opportuno, per le esigenze richiamate dalla legge di adeguatezza nonché per la proporzionalità con altre attività economiche similari, che il Governo:

1. aggiorni la normativa di emergenza prevedendo un suo superamento, quantomeno nelle c.d. "zone gialle", considerando la assimilazione delle sale bingo e giochi alle attività di ristorazione ed alle altre attività di intrattenimento e tempo libero (come cinema e teatri), particolarmente nella regolamentazione oraria di apertura nella restante fase di emergenza;
2. favorisca la temporanea prevalenza delle limitazioni orarie per la prevenzione della diffusione pandemica su quelle previgenti delle Regioni e dei Comuni per finalità di prevenzione delle dipendenze (le quali altrimenti renderebbero incongrua la possibilità di riapertura per 2 o 3 ore al giorno al massimo);
3. preveda esplicitamente con norma primaria l'obbligatorietà di controllo del documento di identità all'accesso delle sale.

Rimettiamo queste valutazioni e la documentazione allegata alla Valutazione del Comitato da Lei coordinato e restiamo ad immediata disposizione per ogni elemento tecnico e giuridico utile alle valutazioni in materia.

Restando in attesa di un urgente riscontro cogliamo l'occasione per inviare,

Cordiali saluti,

Dott. Emmanuele Cangianelli



#### Allegati

- Relazione tecnica - Risorse e capacità di sale bingo e gaming halls per offrire in sicurezza i servizi di gioco in permanenza della circolazione del COVID-19
- Allegato A - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo (Protocollo Aziende - OOSS)
- Allegato B - Modalità attuative del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo
- Allegato C – Distribuzione degli esercizi specializzati di gioco per metratura

**Risorse e capacità  
di sale bingo e gaming halls  
per offrire in sicurezza i servizi di gioco  
in permanenza della circolazione del COVID-19**

20 novembre 2020

Il comparto Bingo – Gaming Halls.....	2
Le soluzioni di prevenzione e sicurezza del comparto Bingo – Gaming Halls.....	2
Le istanze per la riapertura con le garanzie di sicurezza esistenti .....	3
Le esigenze di omogeneizzazione delle disposizioni orarie .....	4

**Allegato A - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo**

**Allegato B - Modalità attuative del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo**

**Allegato C – Distribuzione degli esercizi specializzati di gioco per metratura**

## IL COMPARTO BINGO – GAMING HALLS

Il comparto delle sale bingo e delle *gaming halls* nel nostro Paese opera **servizi pubblici di raccolta di giochi su concessione statale**, impiegando **circa 25.000 lavoratori** in 200 Sale Bingo e molte centinaia di sale da gioco con offerta di apparecchi da intrattenimento. Nella filiera specializzata dei giochi regolamentati ad essi si aggiungono altrettanti lavoratori nel comparto dei negozi scommesse.

**La totale interruzione delle attività per COVID-19** (che supererà mediamente i 150 giorni per la maggior parte delle Sale nel 2020, in ragione di vari provvedimenti restrittivi imposti dalla normativa emergenziale da marzo a giugno e poi da ottobre ad oggi) ha azzerato i ricavi e proiettato le aziende in una **situazione di netto squilibrio sia economico che di liquidità**.

Ciò comporta un **elevatissimo rischio della chiusura delle attività della maggioranza delle sale**, con **effetti immediati per l'occupazione e la capacità imprenditoriale** nel settore, oltre che evidentemente **per la sicurezza pubblica ed il gettito fiscale dello Stato** nel delicato comparto dell'intrattenimento con vincite in denaro.

## LE SOLUZIONI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL COMPARTO BINGO – GAMING HALLS

Dando seguito alle indicazioni governative per le misure di sicurezza da adottare per consentire il riavvio delle attività, le aziende rappresentate da FIPE e le OO.SS. del comparto hanno definito - con il supporto di un esperto indipendente, professore ordinario di medicina del lavoro – e sottoscritto il 14 maggio 2020 il **Protocollo<sup>1</sup>** riguardante le **“Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo”** (di seguito “Protocollo”) che prevede le azioni da intraprendere per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Il Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha acquisito e già valutato in data 8 giugno 2020 il Protocollo del 14 maggio, ai fini della stima dei vari scenari di riapertura e degli impatti sanitari ai fini del contenimento del contagio.

Il Protocollo costituisce **concreta e dettagliata attuazione delle misure di riferimento della Conferenza delle Regioni** per “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse” approvate da ultimo l’8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome.

L’applicazione del Protocollo nelle sale<sup>2</sup> ha dato **ottima prova di funzionamento** nei mesi nei quali è stato applicato:

- **i controlli delle Autorità** sul rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e protocollari **hanno dato puntualmente esiti positivi**, come riscontrabile da decine di verbali dell’Agenzia Dogane e Monopoli e delle ASL competenti;
- **non risultano casi di focolai epidemici nelle sale dalle documentazioni dei Servizi Prevenzione e Protezione aziendali** ovvero – da notizie di stampa – in altre sale giochi, scommesse o bingo sul territorio nazionale.

<sup>1</sup> Cfr. Allegato A, “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall Bingo”

<sup>2</sup> Cfr. Allegato B con immagini delle modalità attuative del Protocollo

Le misure di sicurezza previste nel Protocollo per le Sale si sono dimostrate quindi ampiamente sufficienti a individuare e minimizzare i rischi di contagio, prevedendo, nello specifico:

- 1) esercizio dell'attività esclusivamente mediante posti a sedere<sup>3</sup> per la fruizione del gioco del bingo;
- 2) distanziamento interpersonale per tutte le attività<sup>4</sup> di gioco e di servizio, rispettato con distanza di almeno di 1 metro ovvero con separatori tra postazioni di gioco;
- 3) rigido controllo del rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale da parte di lavoratori e clienti;
- 4) consumazione di alimenti e bevande nelle Sale esclusivamente al tavolo e, nel caso delle sale giochi, nelle indicate condizioni di fruizione dei servizi quindi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- 5) postazioni delle sale gioco singole e tavoli del Bingo, per effetto delle disposizioni organizzative del Protocollo citato che consentono, fin dalla prima riapertura, la presenza contemporanea massima di quattro giocatori, separati da divisorì.

Dette misure sono consentite dagli ampi spazi<sup>5</sup> fruibili nella rete distributiva specializzata di gioco, spazi certificati dal Registro degli operatori presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: oltre il 50% dei punti specializzati nel gioco regolamentato ha spazi superiori a 100 mq (le sale Bingo sono tutte oltre 400 mq, per disposizioni regolamentari) e solo il 10% delle sale opera con superfici inferiori a 50 mq.

Questa diffusa frequenza di ampi spazi, unita alle misure di riorganizzazione già adottate, è ulteriore garanzia dell'annullamento dei rischi di aggregazione ed affollamento nelle sale.

Nelle sale specializzate è inoltre sempre previsto (per finalità di prevenzione del gioco minorile) il controllo all'ingresso. Questo controllo è risultato specificamente utile anche nella attuazione delle previsioni regionali di registrazione degli avventori per finalità di contact tracing .

## LE ISTANZE PER LA RIAPERTURA CON LE GARANZIE DI SICUREZZA ESISTENTI

Si assume a riferimento delle istanze di riapertura la previsione del DL n. 33/2020 del 16 maggio 2020, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74. La norma primaria prescrive, all'art. 1 comma 14:

- che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"

<sup>3</sup> Cfr. la regolamentazione di settore: Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, come integrato dal Decreto del Direttore dei Monopoli di Stato del 16 novembre 2000.

<sup>4</sup> Cfr. Allegato B, con immagini dell'applicazione del Protocollo nelle sale.

<sup>5</sup> Cfr. Allegato C, elaborazione su dati RIES Agenzia Dogane e Monopoli.

- oltre, espressamente, che “**Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità**”.

È quindi **opportuno**, per le esigenze richiamate dalla legge di adeguatezza nonché per la proporzionalità con altre attività economiche similari (che si sia valutato di mantenere aperte o si valuti di riaprire), **che il Governo**:

- **aggiorni nelle successive revisioni della normativa di emergenza la previsione dell'art. 1, comma 9, lett. I) del DPCM 3 novembre 2020** “sono sospese tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”, prevedendo un suo **superamento**, quantomeno nelle aree del territorio nazionale non caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “**zone gialle**”);
- in tale rivalutazione, nella restante fase di emergenza consideri, in termini di regolamentazione operativa, la **assimilazione alle attività di ristorazione ed alle altre attività di intrattenimento e tempo libero** (come cinema e teatri), **particolarmente nella regolamentazione oraria di apertura**.

Si evidenzia anche, in questo contesto, l’opportunità di inserire esplicitamente, con previsione normativa primaria, **l’obbligatorietà di controllo del documento di identità all’accesso delle sale**; oltre a favorire, nella fase di uscita dall’emergenza, il lavoro per personale di sala per l’ulteriore proficuo *contact tracing*, la misura rende più solida la prevenzione del gioco minorile e potenzia la capacità di controllo delle forze di polizia nelle sale autorizzate ex. art. 88 TULPS.

## LE ESIGENZE DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORARIE

Nelle fasi di riapertura progressiva, che potranno essere caratterizzate da ulteriori limitazioni orarie (sulla falsariga p.e. delle iniziali previsioni del DPCM 13 ottobre 2020, che prevedeva attività consentite dalle ore 8 alle ore 21), occorre **considerare che le attività delle sale sono già oggetto di differenti limitazioni degli stessi orari di apertura**.

Queste limitazioni, introdotte dalle amministrazioni regionali e comunali in numerose varianti con finalità di prevenzione delle dipendenze, regolamentano le aperture delle sale con **limitazioni che si rivelerrebbero sostanzialmente incompatibili con una riapertura**.

Ad esempio, nei Comuni di Milano e Roma<sup>6</sup> la facoltà di apertura per ordinanza sindacale è tra le 9 e le 12 e tra le 18 e le 23; in entrambi questi casi (ed in molti altri nel territorio nazionale) combinando le disposizioni ordinarie con quelle straordinarie - nei termini del DPCM 13 ottobre 2020 - la facoltà di apertura sarebbe limitata a sole 3 ore, rendendo praticamente diseconomica la riapertura stessa.

Poiché le esigenze di limitazione oraria per prevenzione delle dipendenze (indipendentemente dal giudizio sull’efficacia o meno delle stesse) sarebbero comunque realizzate dalle stesse limitazioni orarie per la prevenzione della diffusione pandemica, le previsioni delle future disposizioni relative alle riaperture di sale giochi, sale scommesse e sale bingo dovranno **considerare la temporanea prevalenza sulle previgenti ordinanze comunali ovvero sulle**

<sup>6</sup> Cfr. rispettivamente Ordinanza Comune di Milano del 15.10.2014 modificata in data 23.10.2014 ed Ordinanza Comune di Roma del 6 giugno 2018.

altre, eventualmente diverse, indicate sulle licenze ex art. 88 TULPS rilasciate dall'Amministrazione dell'interno a questi esercizi specializzati nei giochi regolamentati.

Ciò anche in coerenza con le previsioni generali in materia contenute nella Conferenza Unificata n. 103/U del 7 settembre 2017 la quale ha sancito l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia di raccolta del gioco pubblico stabilendo espressamente di "riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco", stabilendo altresì che "la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata va definita, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti."

**ALLEGATO A - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE GAMING HALL BINGO**

**ALLEGATO B - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE GAMING HALL BINGO**


**ALLEGATO C – DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI GIOCO PER METRATURA**

## ALLEGATO B – MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO


Di seguito alcune immagini che rendono evidente l'applicazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione Virus SARS-COV-2, con particolare riguardo a:

- Rimodulazione flussi di ingresso ed uscita.
- Informazione al pubblico.
- Informazione ai lavoratori.
- Punti di igienizzazione.
- Rimodulazione ambienti di gioco: con riduzione del numero delle postazioni; segnaletica orizzontale inherente la precisa collocazione delle sedute; installazione di lastre di separazione in plexiglas tra gli apparecchi da intrattenimento, ove opportuno.
- Contingentamento accesso servizi igienici al pubblico e e spogliatoi personale dipendente.
- Costante sanificazione degli impianti di areazione con ricircolo di aria esterna.

Nelle sale è costantemente verificato l'obbligo di mantenimento dei dispositivi di protezione personale da parte del personale e degli avventori.



## ALLEGATO C – DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI GIOCO PER METRATURA



Elaborazione su dati Registro Operatori Agenzia Dogane e Monopoli, luglio 2020.

Base dati: 196 Sale Bingo, 6.084 Sale giochi e sale dedicate VLT, 4.475 Agenzie e negozi scommesse.

**Protocollo Quadro d'intesa**

**Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus**

**Covid-19**

**Gaming Hall Bingo**

**In data 14 maggio 2020**

**Tra**

**L'Associazione datoriale FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Confcommercio  
Imprese per l'Italia,**

**unitamente alle**

- di seguito "le Società"-

e

- d'ora in poi congiuntamente "le Parti"-

**Premesso che**

Con il DPCM dell'11.3.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute "In ordine alle attività produttive ed alle attività professionali" ha raccomandato l'assunzione di "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale" (art. 1, comma 1, punto 7, d) favorendo "intese tra organizzazioni datoriali e sindacati" (art. 1, comma 1, punto 9).

Facendo seguito alle raccomandazioni del DPCM dell'11.3.2020, in data 14.3.2020 è stato sottoscritto un primo "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" a cui sono seguite ulteriori intese relative a settori specifici quali l'edilizia ed il trasporto/logistica.

Tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso e – in particolare - considerato il DPCM 10.4.2020 nonché i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, in data 24.4.2020 è stato sottoscritto un ulteriore "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato ed integrato il precedente protocollo d'intesa.

In data 27.4.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 26.4.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, in ragione del rallentamento del fenomeno epidemico, ha revocato alcune delle misure finalizzate a ridurre la mobilità dei cittadini e le attività produttive non essenziali, avviando la graduale ripresa dell'economia del Paese pur ribadendo la necessità di rispettare i protocolli sopra citati e l'adozione, da parte delle imprese, di regole poste a tutela della salute che è obbligo dei datosi di lavoro e dei lavoratori rispettare.

Detta ripresa potrà essere agevolata da un piano di contenimento del virus per consentire una efficiente gestione delle riaperture, anche a partire dalle attività di screening preventivo, sulle quali si attendono decisioni certe delle autorità competenti che aiuteranno a ristabilire un clima di fiducia e tranquillità nelle persone e nelle aziende.

Il Governo ha annunciato che nelle prossime settimane è prevista la riapertura progressiva delle diverse attività economiche, tra queste sono sicuramente previste le attività commerciali al dettaglio.

Si confida, pertanto, che la riapertura possa riguardare anche le Società firmatarie, che gestiscono Sale Bingo (c.d. Gaming Hall) ed operano nel mercato regolamentato dei giochi con vincite in denaro in regime di concessione (in prorogatio da alcuni anni).

Le Gaming Hall esercitano, infatti, attività economiche al dettaglio come gli altri esercizi commerciali, ed hanno dimensioni, organizzazione e struttura tali da garantire le normative di sicurezza per i lavoratori e i consumatori.

Le Gaming Hall sul territorio nazionale sono state interessate da un provvedimento di chiusura in ragione del c.d. "lockdown" totale disposto dal DPCM del 9.3.2020.

La chiusura delle Sale e l'emergenza sanitaria hanno generato situazioni di seria criticità economica per i lavoratori del settore, la larga maggioranza dei quali sono stati inevitabilmente posti in sospensione dal lavoro ed in regime di sostegno del reddito

secondo le previsioni del decreto-legge n. 18/2020, nonché per le aziende, i cui flussi di ricavi sono stati integralmente interrotti.

Perdurando la chiusura delle Sale, ovvero per tutto il periodo nel quale, anche per motivi legati alla domanda dei servizi offerti dalle sale stesse, non ci si trovi nelle condizioni di tornare ai livelli di operatività del 2019 nonché in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività, resterà necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali.

In vista della cosiddetta "Fase 2", le Società, hanno condiviso con le Organizzazioni Sindacali un piano di attuazione per il monitoraggio e l'applicazione delle linee guida di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo e successivamente integrato in data 24 aprile da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative su invito del Governo, con l'obiettivo di rendere sicuro il ritorno all'attività per i lavoratori e per i consumatori;

Tutto ciò premesso ed auspicando, pertanto, che sia prontamente disposta dalle competenti Autorità la riapertura delle Gaming Hall,

le Parti hanno condiviso

il presente protocollo di regolamentazione che le Società applicheranno all'interno delle proprie Gaming Hall quali misure di precauzione ulteriori rispetto a quelle previste dai provvedimenti delle Autorità competenti.

L'obiettivo generale delle Linee Guida Condivise (LGC) e delle misure che ne costituiranno attuazione è quello, come detto, di favorire la ripresa dell'attività del comparto di riferimento, in presenza di condizioni che assicurino ai dipendenti e agli avventori adeguati livelli di protezione. In tal senso è stato privilegiato il principio della "massima ragionevolezza" nell'adottare comportamenti virtuosi e scientificamente comprovati, consistenti nel controllare il rischio e nella necessità di imparare a convivere con le difficoltà indotte dalla presenza della pandemia.

Al tempo stesso va sottolineato come le precauzioni riportate certamente influiranno negativamente sui livelli di redditività delle imprese del comparto e, pertanto, in assenza di concreti supporti dal settore pubblico, comporteranno per molte aziende la possibile diseconomicità delle attività produttive. Le Parti ribadiscono pertanto la necessità di incentivare l'adozione di speciali misure fiscali, amministrative e concessearie di sostegno al settore, anche nel periodo di convivenza forzata con la pandemia da COVID-19, per scongiurare il pericolo che molte imprese non siano in grado di riprendere o continuare la propria attività nella c.d. "Fase due" e nel lungo periodo.

## 1) LINEE GUIDA CONDIVISE E LORO AMBITO DI APPLICAZIONE

**1.1.** Le Parti firmatarie adottano le "Linee Guida Condivise" (LGC) che si allegano (allegato 1) quale criterio di ridefinizione dell'organizzazione del lavoro per il solo periodo di emergenza definito dal Governo italiano ed esclusivamente nelle Gaming Hall in cui sia presente attività di bingo. Le LGC hanno pertanto il medesimo campo di applicazione dell'Accordo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle Gaming Hall del 15.5.2019.

**1.2.** Le LGC sono state redatte e vengono adottate al fine primario di tutelare la salute delle persone presenti all'interno delle stesse ed al contempo garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro; le LGC sono state validate nella loro stesura definitiva da un esperto indipendente, docente nell'analisi e nella valutazione delle misure di prevenzione e profilassi e sono state oggetto di attenta analisi da parte delle Società e delle OO.SS. firmatarie.

**1.3.** Le suddette LGC, che integrano a tutti gli effetti il presente documento, sono state redatte in coerenza con le indicazioni dei Protocolli condivisi di cui in premessa.

## 2) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

**2.1.** Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, le Società informano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (clienti, fornitori, collaboratori ecc.) circa le disposizioni adottate dalle Autorità in merito all'emergenza sanitaria in corso. Ciò avverrà consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi o utilizzando altre modalità analoghe.

**2.2.** In particolare, le informazioni che verranno fornite all'entrata nei locali della Gaming Hall riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda/sala e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, utilizzare i DPI messi a disposizione);

4

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- il divieto di ingresso nelle Gaming Hall per chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto sintomi riconducibili al COVID-19, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si sia recato in luoghi o zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

**2.3.** Le Società predisporranno un percorso formativo dedicato per il personale adibito alle Gaming Hall in ragione delle mansioni a ciascuno affidate e con specifico riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. Tale formazione, in particolare, avverrà anche mediante la fruizione di corsi on line e a distanza, on the job effettuata dal proprio Responsabile. Si garantirà la formazione del personale con adeguati sistemi tecnologici ai sensi dell'art. 37, comma 6, D. Lgs 81/08. La formazione riguarderà, in particolare: il contenuto delle disposizioni delle Autorità competenti e delle LGC e le loro modalità applicative; l'uso corretto dei DPI introdotti per la prima volta nell'organizzazione aziendale per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; il mantenimento delle distanze di sicurezza; il rispetto delle norme di igienizzazione personale. Le Parti riconoscono che tale formazione tienta nell'ambito di quella prevista dall'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 e dall'art. 37, comma 4, D. Lgs 81/08. La formazione verrà erogata prima del rientro in sala degli operatori.

**2.4.** Le Parti riconoscono che l'informazione e la formazione prevista nel presente accordo sono indispensabili in quanto il rispetto delle LGC dipende anche dalla responsabilità e dalla fattiva collaborazione di ciascun lavoratore che dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive ricevute. Dal canto loro le Parti firmatarie vigileranno attentamente sul rispetto delle LGC da parte non solo dei lavoratori ma anche di soggetti terzi che accedono alle Gaming Hall (clienti, fornitori, collaboratori ecc.).

### **3) INGRESSO NELLE GAMING HALL**

**3.1.** Sono stati previsti accessi e percorsi preferenziali per l'ingresso e l'uscita del personale e del pubblico, al fine di evitare code ed assembramenti. Saranno altresì predisposti dei punti di igienizzazione.

**3.2.** Per ogni Gaming Hall verrà definita la capienza massima che consenta il rispetto del giusto distanziamento sociale limitando il numero di posti a sedere. Eventuali avventori in eccedenza dovranno attendere all'esterno della Gaming Hall che si liberino posti prima di entrare.

**3.3.** È fatto divieto di ingresso nelle Gaming Hall per chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto sintomi riconducibili al COVID-19, abbia avuto contatti con soggetti risultati



positivi al COVID-19 o si sia recato in luoghi o zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

**3.4.** Chiunque, prima dell'accesso alle Gaming Hall, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La rilevazione della temperatura avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy e comunque nel superiore interesse della salute pubblica.

**3.5.** L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Verrà inoltre rispettato quanto previsto nel presente protocollo in materia di sorveglianza sanitaria.

**3.6.** Le Società si impegnano a fornire la massima collaborazione con le autorità competenti qualora si verifichi un focolaio epidemico, per l'applicazione di eventuali misure specifiche aggiuntive.

#### **4) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

**4.1.** Le modalità di accesso dei fornitori esterni alla Gaming Hall saranno concordate anche limitando al massimo l'interazione per garantire la contingentezza delle persone).

**4.2.** Ogni fornitore dovrà attenersi scrupolosamente al Protocollo condiviso e ad ogni indicazione dell'azienda; l'appaltatore/fornitore informerà tempestivamente il committente qualora un proprio dipendente, impiegato presso la sala in attività appaltate o che vi si sia comunque recato per ragioni lavorative, abbia contratto il COVID.

**4.3.** Ogni appaltatore riceverà le istruzioni contenenti le misure adottate dall'azienda che dovranno essere tassativamente rispettate. Il Gaming Hall Lead dovrà vigilare sul rispetto delle procedure da parte di personale di ditte terze.

#### **5) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

**5.1.** Prima della riapertura si procederà ad una sanificazione straordinaria dei luoghi di lavoro che dovrà essere certificata ai sensi della circolare 5443 del 22/02/2020.

**5.2.** Sarà intensificata l'attività di pulizia ed igienizzazione della sala. Le postazioni di gioco saranno igienizzate periodicamente così come le aree comuni ed i servizi. La detersione completa con prodotti idonei a base alcolica della sala sarà almeno quotidiana.

## **6) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

**6.1.** È obbligatorio che le persone presenti nella Gaming Hall adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone.

**6.2.** Saranno messi a disposizione dispenser di liquido igienizzante e sarà implementata al massimo la segnaletica atta a far rispettare le procedure agli avventori, saranno inoltre affisse infografiche in corrispondenza dei servizi igienici e degli spogliatoi.

**6.3.** Ogni singola fase del ciclo di lavoro prevede l'adozione di misure igieniche sia per il lavoratore che per l'avventore.

## **7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**7.1.** Al personale di sala saranno assegnati: guanti usa e getta; mascherine di protezione delle vie respiratorie (DPI). L'operatore potrà sostituire la maschera secondo quanto previsto dalla normativa, oppure nel caso di necessità.

## **8) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIAZOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

**8.1.** Sono previste procedure dedicate per l'accesso ai locali spogliatoi per il personale ed ai servizi igienici per il personale e per il pubblico. Gli accessi saranno limitati.

**8.2.** Gli spazi comuni saranno puliti ed igienizzati con le modalità e le tempistiche sopra indicate. L'accesso agli stessi sarà contingentato in modo da garantire le distanze tra le persone disposte dalle autorità locali.

## **9) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

**9.1.** Le Parti si danno atto che tutte le azioni indicate nelle LGC sono funzionali a far conciliare l'attività produttiva con le esigenze di prevenzione e di tutela della salute.

**9.2.** Al fine di garantire il massimo distanziamento sociale anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro, ogni ambiente della Gaming Hall attualmente inutilizzato, nella fase emergenziale potrà essere impiegato come spazio destinato alle attività accessorie in aggiunta ai normali ambienti (uffici, spazi per il personale).

**9.3.** La nuova organizzazione aziendale ed il rispetto delle LGC, tenuto anche conto dell'impossibilità di utilizzare soluzioni quale lo smart working per le attività tipiche della

Gaming Hall, e considerate le difficoltà del settore, chiuso da febbraio 2020, e della auspicata ripresa, sarà oggetto di confronto tra le Parti a livello aziendale al fine di individuare le misure utili al mantenimento dell'occupazione.

## **10) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI E DEI CLIENTI**

**10.1.** Le aziende si dovranno di sistemi quali badge elettronico o autocertificazioni, tali da evitare assembramenti in entrata e in uscita. Diversamente, a livello aziendale, potranno altresì essere individuati accordi per l'ingresso e l'uscita scaglionati.

**10.2.** L'accesso dei clienti sarà regolamentato secondo un ciclo definito che garantisce l'ingresso in sala di avventori muniti di dotazioni personali e di attrezzature o strumenti per il gioco adeguatamente igienizzati.

**10.3.** È prevista la presenza di uno o più "safe corner" nei quali saranno messi a disposizione guanti, mascherine e gel igienizzanti per garantire una riduzione significativa del rischio.

## **11) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

**11.1.** Gli spostamenti all'interno della Gaming Hall saranno limitati a quelli strettamente indispensabili per la gestione dell'attività lavorativa.

**11.2.** Al fine di garantire il transito dei dipendenti in sicurezza in tutte le aree aziendali, si specifica che, all'interno di tutti i locali aziendali, i dipendenti dovranno mantenere sempre indossata la mascherina in modo tale che copra naso e bocca, inoltre dovranno mantenere allo stesso modo indossati anche i guanti che dovranno essere periodicamente igienizzati tramite gel.

## **12) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

**12.1.** Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Gaming Hall lead e/o al responsabile funzionale in quel momento presente nella Gaming Hall ed all'ufficio del personale. In tal caso si procederà all'isolamento della persona in questione in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. A tal fine, sarà identificata una area dedicata alla gestione di una persona sintomatica; l'area in questione sarà ad accesso limitato ed il personale della squadra di emergenza sarà formato circa le corrette procedure di gestione dell'emergenza da attuare in questo caso in attesa dell'arrivo dell'autorità sanitaria. La procedura prevede che il soggetto sintomatico indossi mascherina chirurgica. Persone con sintomi simil-influenziali non saranno fatte entrare in sala.

**12.2.** L'azienda, ove ritenuto necessario e ove previsto dalle disposizioni sanitarie applicabili, avverte le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

**12.3.** Le Società si impegnano a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilito, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

### **13) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

**13.1.** La Sorveglianza Sanitaria sarà svolta in stretta aderenza alle previsioni della Circolare 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute del 29.4.2020 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività).

**13.2.** A tutela dei lavoratori il Medico Competente segnala all'Azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

**13.3.** E' istituita la procedura secondo la quale fino a quando le Istituzioni non lo consentiranno, tutti i lavoratori che sono affetti da patologie croniche, con deficit immunitari o da malattie oncologiche o da patologie che necessitano di terapia salvavita, devono far riferimento presso il Medico Curante o il proprio specialista di riferimento, per valutare con essi la possibilità di accedere alle forme di tutela stabilite dal comma II dell'art. 26 del DL n. 18 del 17/03/2020 (ovvero ad altre eventualmente previste dal Legislatore), che garantiscono la possibilità di accedere ad un periodo di assenza dal lavoro parzialmente retribuito ovvero equiparato a malattia/ricovero ospedaliero.

**13.4.** Il Medico Competente alla ripresa delle attività provvede a segnalare all'azienda dipendenti con patologie o situazioni di fragilità che suggeriscono la sospensione dal lavoro, anche in relazione all'età.

**13.5.** Il Medico Competente Coordinatore ha dato indicazioni affinché tutti i dipendenti abbiano la facoltà di contattare per vie brevi (email o cellulare) direttamente il Medico Competente per segnalare eventuali patologie pregresse che possano limitare l'accesso al lavoro, sarà cura del Medico Competente valutare le eventuali azioni da intraprendere. Tale procedura evita problematiche relative alla privacy e consente, altresì, che emergano possibili problematiche eventualmente insorte dopo l'ultima visita periodica.

**13.6.** È prevista la visita di idoneità per rientro da malattia di dipendenti che hanno contratto il COVID (e che sono ufficialmente negativi secondo le procedure del dipartimento di prevenzione competente) indipendentemente dalla durata della malattia ed anche per valutare profili specifici di rischiosità.


**14) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione**

**14.1.** Nell'ambito di ogni Società è costituito, a livello centrale, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e delle LGC. Il suddetto Comitato, pur essendo costituito a livello centrale, vedrà la partecipazione oltre che del datore di lavoro (o di un suo rappresentante), del RSPP e delle rappresentanze sindacali e di una rappresentanza di RLS individuata dalla OO.SS.. Il comitato si relazionerà con le RSA/RSU e gli RLS di ciascuna sala per l'attuazione delle misure adottate. Le modalità organizzative saranno stabilite a livello aziendale.

**14.2.** Il Comitato si riunirà periodicamente con modalità telematiche anche su richiesta motivata di ciascun componente. È opportuno che il Comitato si riunisca in occasione dell'adozione, da parte delle Autorità competenti, di nuovi provvedimenti che possano influire su quanto stabilito dal presente protocollo e dalle LGC.

**14.3.** In caso di nuovi provvedimenti governativi o di nuovi indirizzi tecnico/scientifici le Società potranno rivedere la propria organizzazione per apportare eventuali adeguamenti che saranno adottati comunque nel rispetto dei principi guida generali del presente protocollo e delle LGC. Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di monitorare l'efficacia delle eventuali nuove misure adottate dalle Società e per monitorare l'evoluzione della situazione sanitaria nel Paese.

Ciascuna Società potrà raggiungere intese specifiche con le OO.SS. presenti in azienda, al fine di adeguare o modificare le LGC alle proprie specifiche caratteristiche, nel rispetto dell'impostazione generale e di principio del presente Protocollo e delle sue finalità.





# GAMING HALL BINGO



14 maggio 2020

pag. 1 / 14

## **Analisi del rischio e riesame del ciclo produttivo per le Gaming Hall in relazione al rischio COVID-19**

Il gioco con vincite in denaro nei punti fisici distribuiti sul territorio nazionale prevede, processi di fruizione ed offerta che, per loro stessa natura, mostrano concrete similitudini con alcune delle attività commerciali individuate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 e soggette a riapertura.

In particolare, la natura stessa delle attività svolte, presenta profili di rischio connessi all' aggregazione sociale (rischi di assembramento), alla prossimità (vicinanza eccessiva delle persone) e alla esposizione (possibilità di contagio del soggetto) limitabili in misura consistente, se non addirittura azzerabili, mediante l'applicazione delle sole disposizioni previste nell'ultimo DPCM.

Tali prescrizioni attengono primariamente:

- a) al mantenimento all'interno degli esercizi commerciali del distanziamento sociale fissato nella misura minima di un metro lineare tra le persone (DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 4, lettera d);
- b) all'esecuzione, almeno due volte al giorno e in funzione degli orari di apertura del punto vendita, di procedure di pulizia ed igiene ambientale (DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 5, punto 2);
- c) alla garanzia di adeguata areazione naturale e idr ricambio di aria negli ambienti aperti al pubblico (DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 5, punto 3);
- d) all'installazione di sistemi e dispositivi per consentire la detersione delle mani al personale addetto ed ai fruitori dei beni/servizi (detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamenti- DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 5, punto 4);
- e) all'utilizzo obbligatorio di dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti monouso) per il personale degli esercizi commerciali e per i consumatori/avventori qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale (DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 5, punti 5 e 6);
- f) ad assicurare la diffusione di informazioni per garantire il distanziamento sociale dei clienti in attesa di entrata (DPCM del 10 aprile 2020 – Allegato 5, punto 8).


In sostanza, ad oggi, le Gaming Hall (esercizi pubblici dotati di autorizzazioni di P.S. ex art. 88 TULPS, dove l'entrata è consentita esclusivamente ad un pubblico maggiorenne), oggetto di questo documento - presentano caratteristiche strutturali, processi di offerta, modalità organizzative e di funzionamento interno che, rispettano le prescrizioni sopracitate.

L'analisi puntuale delle attività delle Gaming Hall (cfr. schede successive) fa emergere, infatti, una oggettiva assimilazione delle Gaming Hall a tipologie commerciali quali quelle del commercio al dettaglio, di pubblici esercizi quali ad esempio bar e ristoranti (di cui si valuta come prossima la riapertura delle attività).

Ne deriva che la mera applicazione delle prescrizioni già previste per le attività commerciali già riaperte, al netto di integrazioni marginali, garantisce livelli di sicurezza adeguati e compatibili con le esigenze di piena tutela della salute dei cittadini.

Infatti, relativamente:

- 1) al distanziamento sociale



- a) le Gaming Hall prevedono il controllo e monitoraggio degli accessi per assicurare la fruizione dei servizi di gioco esclusivamente ai maggiorenni (ad es. personale di sicurezza presente all'ingresso delle sale bingo o tornelli per regolare gli accessi). Tale controllo viene utilizzato per garantire anche il distanziamento sociale ovvero il distanziamento sociale dei clienti in attesa di entrata ovvero l'ingresso nel punto di un numero di avventori congruo con gli indici di affollamento definiti;
- b) le Gaming Hall hanno mediamente una superficie dell'area di gioco superiore ai 400 mq in grado di assicurare un indice di affollamento adeguato, in applicazione delle regolamentazioni amministrative e governative, per garantire l'impossibilità di assembramento. Nella licenza sono indicati i mq del punto di gioco.
- c) i processi di gioco nei diversi ambienti prevedono un livello di interazione ridotto tra i giocatori ed un livello di interazione tra gli stessi ed il personale addetto che può essere ulteriormente ridotto (cfr. schede successive).

**2) all'igiene ambientale**

i punti possono garantire la piena applicazione delle procedure minime di pulizia individuate; tra l'altro si rileva che la maggioranza delle sale, già oggi, assicurano l'applicazione di tali procedure anche in misura più intensa (più di due volte al giorno).

**3) alla garanzia di adeguata areazione naturale e di ricambio di aria**

le sale dispongono di impianti di climatizzazione interni soggetti a manutenzione periodica programmata per il mantenimento dell'efficiente funzionamento degli impianti a norma di legge. Viene attuata una sanificazione periodica e ove necessario l'efficientamento degli impianti.


**4) all'installazione di sistemi e dispositivi per consentire la detersione delle mani e all'utilizzo obbligatorio di dispositivi individuali di protezione**

la prescrizione potrebbe essere applicata appieno al pari di quanto stanno garantendo gli esercizi commerciali già autorizzati alla riapertura; tra l'altro si evidenzia la disponibilità a rifornire gli avventori di tali dispositivi qualora ne fossero sprovvisti

**5) alla regolamentazione degli accessi: si evidenzia come:**

- a. le Gaming Hall, come descritto al punto 1, attuano procedure tese a garantire l'accesso di un numero di persone congruo con i limiti di affollamento prescritti;
- b. gli attuali limiti orari di offerta per alcuni prodotti delle sale, resi più restrittivi in alcuni Comuni, garantiscono in ogni caso un livello di affollamento compatibile con l'esigenza di distanziamento tra le persone; sarebbe tuttavia auspicabile la sospensione di tali limiti per riduzione il numero di clienti in attesa di entrata;

In conclusione considerando che il gioco rappresenta un servizio pubblico affidato in concessione, che la sospensione delle attività dei punti della rete terrestre sta generando impatti economici e sociali rilevanti, e data la concreta possibilità di ottenere un azzeramento del rischio di contagio con la sola osservanza delle prescrizioni già definite dal DPCM del 10/04/2020 e confermate con DPCM del 26/04/2020 appare non giustificato, improduttivo e socialmente rischioso il protrarsi della chiusura delle attività.



## Metrica di analisi del rischio e riesame del ciclo produttivo per le Gaming Hall in relazione al rischio COVID-19

Di seguito si riporta l'analisi delle fasi che costituiscono il ciclo produttivo di una Gaming Hall tipo (esercizio pubblico dotato di autorizzazioni di P.S. ex art. 88 TULPS dove si esercitano, in aree separate, la concessione del gioco del bingo, quella degli apparecchi da intrattenimento ed altre come la raccolta di scommesse, oltre alla commercializzazione di ulteriori prodotti di gioco pubblico) e le relative misure di riduzione del rischio ad oggi ipotizzate dal SPP per la protezione dei lavoratori (Cella con sfondo Azzurro) e degli avventori (Cella con sfondo Giallo).

Le misure ipotizzate sono tese a garantire la riapertura modificando alcune fasi del ciclo produttivo senza che vi sia la necessità di richiedere autorizzazioni ad alcun Ente competente; ad esempio tutte le misure adottate per la gestione del rischio incendio ed autorizzate dai VV.FF. sono rimaste inalterate e non andranno ad impattare sulle procedure di gestione dell'emergenza già adottate dall'azienda.

A prescindere dagli interventi descritti puntualmente, il gestore adotterà anche un processo costante di igienizzazione / sanificazione delle aree di transito e dei luoghi ove è prevista la permanenza del personale e del pubblico.

Tale attività prevede quindi l'igienizzazione di:

- Porte di accesso alla sala, ai servizi igienici, agli spogliatoi
- Piani di gioco e piani di appoggio di ogni tipo e natura
- Servizi igienici
- Dispositivi per il gioco (Pennarelli, tablet, monitor touch screen "pluricartelle", dispositivi cambiamonete, pannelli delle macchine da gioco, sedute)
- Superfici di separazione in plexiglass o materiale similare (relativi ai desk, banco bar, tavoli Bingo, macchine da gioco)

In merito alle dotazioni utilizzate, per il personale di sala saranno assegnati:

- Guanti monouso
- Mascherine chirurgiche. L'operatore dovrà sostituire la maschera ad ogni turno lavorativo oppure nel caso di necessità.

Per quanto riguarda il pubblico invece, saranno messi a disposizione presso i punti di igienizzazione ("safe corner") posti all'ingresso e nei luoghi di maggior passaggio in sala:

- Pannello con indicazioni precise delle misure anti-contagio e dei dispositivi a disposizione presenti in Sala
- Guanti monouso
- Mascherine di tipo chirurgico

- Saranno presenti dispenser per la distribuzione di gel igienizzante in corrispondenza degli accessi ai locali della sala, degli ingressi agli spogliatoi ed ai servizi igienici ed in corrispondenza dei locali cucina. Il numero e l'ubicazione di tali dispenser sarà in funzione dell'articolazione e del lay-out della sala.

Sarà prevista una procedura dedicata per la gestione di eventuali persone (lavoratori o utenti) che dovessero manifestare sintomi di infezione durante la loro permanenza in sala, al fine di ottimizzare i tempi di risposta e ridurre il rischio per il personale e per il pubblico.

Saranno inoltre messi a disposizione cestini dedicati per rifiuti: guanti, mascherine, materiale cartaceo monouso.

L'utilizzo dei servizi igienici sarà contingentato in modo da garantire il distanziamento sociale, sarà prevista cartellonistica con le prescrizioni delle misure igieniche e di sicurezza, sarà prevista igienizzazione periodica.

Per ogni gaming hall in relazione ai parametri che saranno definiti dal legislatore sono adottatele misure per garantire il giusto distanziamento sociale limitando il numero di postazioni di gioco. Ciò consentirà di controllare il numero di persone in base all'occupazione dei posti al fine di garantire che in nessun caso si superi la capienza stabilita all'interno della sala; eventuali avventori in eccedenza dovranno attendere all'esterno che si liberino posti prima di entrare.

#### **SUDDIVISIONE IN FASI DEL CICLO DI LAVORO DI UNA GAMING HALL**

Le fasi di lavoro di ogni attività gestita all'interno di una Gaming Hall sono state analizzate singolarmente e per ciascuna di esse sono stati individuati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Esse sono:

- **FASE DI ACCESSO ALLA GAMING HALL**
- **CICLO DI GIOCO VLT/AWP**
- **CICLO DEL GIOCO DEL BINGO**
- **CICLO DEL FOOD**

## FASE DI ACCESSO ALLA GAMING HALL

Nome della Fase	Descrizione	Procedimenti	Risposte alle domande
Accesso alla sala gioco	<p>In questa fase viene effettuato l'accesso all'interno della Gaming Hall</p> <p>All'ingresso della sala sarà collocato un pannello ove saranno indicate tutte le misure anti-contagio adottate l'ubicazione delle dotazioni approntate dall'azienda per ridurre il rischio di contagio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione di assembramenti in corrispondenza dell'ingresso</li> <li>• Commistione fra i percorsi di accesso ed uscita alla sala</li> <li>• Accesso alla sala di persone sprovviste di mascherine e guanti</li> <li>• Accesso nei locali di avventori sintomatici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saranno definiti percorsi di ingresso ed uscita dedicati al normale funzionamento della sala gioco, progettati per evitare la commistione (anche tramite segnaletica)</li> <li>• L'accesso alla sala avverrà previa sosta presso il "safe corner" ovvero una postazione, ove l'avventore munito di mascherina e guanti (se previsto da normativa) dovrà igienizzare le mani</li> <li>• Le eventuali file all'esterno della Gaming Hall saranno gestite installando idonei "guidainee" e/o segnaletica a terra al fine di consentire più facilmente il mantenimento delle distanze interpersonali           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potrà essere realizzato inoltre un sistema di rilevazione della temperatura in accesso, per il personale e per il pubblico. Si evidenzia che tale elemento non rappresenta un obbligo (la maggiore fonte di rischio sono i soggetti asintomatici), tuttavia può essere un elemento che tranquillizza lavoratori e pubblico</li> </ul> </li> </ul>

## CICLO DI GIOCO VLT/AWP

Attivazione	Procedura	Risposte	Indicazioni
Raggiungimento degli spogliatoi	Il dipendente ad inizio turno si reca nello spogliatoio	N/A • Mancato rispetto delle distanze di sicurezza	• Gli ingressi agli spogliatoi, ove per ragioni dimensionali ciò si renderà necessario, saranno contingentati: solo un numero definito di lavoratori potrà accedere contemporaneamente agli spogliatoi. • Sarà presente un punto di igienizzazione in corrispondenza di ciascun spogliatoio
Interazione Cliente Cassiere AWP/VLT	Il Cliente si reca in cassa per il pagamento del ticket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione verbale cliente – cassiere</li> <li>• Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> <li>• Contatto con denaro</li> <li>• Contatto con attrezzature</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto distanze di sicurezza</li> <li>• Contatto con denaro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La postazione cassa è protetta da schermo separatore</li> <li>• Sarà apposta la segnaletica per il mantenimento della distanza</li> <li>• Accanto alla cassa sarà posizionata dispenser per disinfezione mani (guanti già in dotazione)</li> <li>• Incentivare l'utilizzo degli apparecchi self service per cambio denaro e riscossione vincite</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'interno della postazione cassa il dipendente è da solo</li> <li>• Utilizzo guanti per maneggio denaro</li> <li>• Disinfezione periodica attrezzature da lavoro con gel igienizzante in dotazione</li> </ul>
Raggiungimento della postazione di gioco VLT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei percorsi di transito definiti.</li> <li>• Creazione di assembramenti.</li> <li>• Mancato rispetto delle distanze di sicurezza rispetto ai posizionamento sulle postazioni di gioco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante tutti gli spostamenti da e verso le postazioni di gioco, gli avventori saranno indirizzati e riceveranno indicazioni da parte del personale che effettua assistenza in sala, in modo da ottimizzare gli spostamenti.</li> </ul>

CATEGORIA		ATTIVITÀ	
Utilizzo delle postazioni VLT/AWP	L'avventore si siede nella postazione di gioco ed effettua le operazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di una postazione non igienizzata</li> <li>• Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al termine dell'utilizzo della postazione, un addetto di servizio in sala (provvisto di DPI) si occupa dell'igienizzazione della postazione liberata e provvede ad inserire cartello informativo "postazione igienizzata".</li> <li>• Le VLT/AWP saranno a distanza di mt. 1 (calcolato da bordo a bordo) ove non possibile verranno installati degli schermi separatori tra VLT adiacenti</li> </ul>
Consumo di bevande	L'avventore nella postazione VLT/AWP ordina e consuma bevande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contatto con il cliente per la fase di assistenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contatto con il cliente sarà limitato all'assistenza indispensabile e il dipendente dovrà mantenere la distanza di sicurezza indossando mascherina e guanti.</li> </ul>
Attività di maneggio del denaro	Il personale addetto alla cassa dà e riceve denaro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo di bevande potenzialmente contaminate</li> <li>• Contatto con il cliente per la somministrazione di bevande</li> </ul>	<p>Potranno essere utilizzati elementi usa e getta (bicchieri e fazzoletti) per il servizio alla postazione VLT/AWP o altrimenti stoviglie/posate previamente sanificate in lavastoviglie ad alte temperature e con gel antibatterico. Al giocatore sarà chiesto di gettare i residui di bevande e cibo negli appositi contenitori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al giocatore sarà chiesto di smettere temporaneamente di mangiare/bere/fumare e di indossare la mascherina per poter interagire con l'addetto all'assistenza.</li> <li>• La consegna e il trasporto delle bevande avverranno mantenendo le distanze di sicurezza;</li> <li>• Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza gli addetti FOOD avranno il dovere di chiedere al giocatore di indossare la mascherina per ricevere l'assistenza necessaria</li> <li>• Disinfezione periodica attrezzature da lavoro con prodotti igienizzanti in dotazione</li> </ul>

## CICLO DEL GIOCO DEL BINGO

Raggiungimento degli spogliatoi	Il dipendente ad inizio turno si reca nello spogliatoio	N/A	N/A
	<p>Il dipendente ad inizio turno si reca nello spogliatoio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli ingressi agli spogliatoi, ove per ragioni dimensionali ciò si renderà necessario, saranno contingentati: solo un numero definito di lavoratori potrà accedere contemporaneamente agli spogliatoi</li> <li>Sarà presente un punto di igienizzazione in corrispondenza di ciascun spogliatoio.</li> </ul>
Utilizzo delle postazioni del Gioco del Bingo	<p>L'avventore si siede nella postazione di gioco ed effettua le operazioni di gioco, ivi compreso l'eventuale consumazione del pasto al tavolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di una postazione non igienizzata</li> <li>Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Al termine dell'utilizzo della postazione, un addetto di servizio in sala (provvisto di DPI) si occupa periodicamente dell'igienizzazione della postazione liberata e provvede ad inserire cartello informativo "postazione igienizzata"</li> <li>Saranno messi a disposizione igienizzanti per l'igienizzazione autonoma della postazione scelta oltre alla normale sanificazione che verrà realizzata periodicamente durante la giornata.</li> <li>Qualora non venga rispettata la distanza di sicurezza sarà presente una separazione fisica fra una postazione e l'altra dello stesso tavolo (struttura in plexiglass -o altro materiale simile).</li> <li>Una di queste potrà essere utilizzata dall'operatore come "dealer" per la distribuzione di cartelle, accettazione del danaro e pagamento di eventuali vincite e per il servizio di ristorazione; <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza al giocatore sarà chiesto di smettere temporaneamente di mangiare/bere/fumare e di indossare nuovamente la mascherina per poter interagire con il venditore</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto con il cliente per la fase di assistenza, vendita cartelle e riscossione vincite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una delle quattro postazioni di gioco potrà essere utilizzata dall'operatore come "dealer" per la distribuzione di cartelle, accettazione del danaro e pagamento di eventuali vincite. Ciò consentirà il mantenimento della distanza di sicurezza.</li> <li>Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza ai venditori avranno il dovere di chiedere al giocatore di indossare la mascherina per ricevere l'assistenza necessaria (specie se sta fumando/mangiando/bevendo)</li> <li>Le postazioni saranno igienizzate periodicamente, inoltre, saranno messi a disposizione dei clienti dispositivi per la disinfezione autonoma.</li> </ul>
Consumo di cibi o bevande	L'avventore al tavolo del Bingo ordina e consuma Cibi o Bevande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo di cibi e bevande potenzialmente contaminati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saranno utilizzati elementi usa e getta (piatti, bicchieri, posate e fazzoletti) o altrimenti stoviglie/posate previamente sanificate in lavastoviglie ad alte temperature e con prodotto antibatterico per il servizio al tavolo.</li> <li>I piatti vengono confezionati nel locale cucina e coperti idoneamente durante il transito in sala per evitare contaminazioni.</li> <li>Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza e durante la consumazione del pasto il cliente toglierà la mascherina, il venditore di cartelle potrà procedere alla vendita solo se il giocatore rindossa la mascherina o avrà terminato di consumare il pasto;</li> <li>al giocatore sarà chiesto di gettare i residui di pasti, bevande e cartelle usate nei contenitori con cui gli addetti food si muoveranno periodicamente all'interno della sala. Nel caso di stoviglie riutilizzabili si avrà cura di mantenere la distanza di sicurezza nel ritiro delle stoviglie stesse, indossando mascherina e guanti</li> <li>Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza i venditori avranno il dovere di chiedere al giocatore di smettere temporaneamente di mangiare/bere/fumare e di indossare la mascherina per poter interagire con l'addetto e ricevere l'assistenza necessaria</li> <li>Si procederà alla disinfezione periodica attrezzature da lavoro con prodotti igienizzanti in dotazione</li> </ul>

Tipologia di attività	Attività di spaccio	Protezione individuale	Protezione della postazione
Asportazione dei residui dei pasti	Attività di sparecchiamento e raccolta rifiuti al tavolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto con il cliente per la somministrazione di cibi e bevande</li> <li>Contatto con il cliente nella asportazione di residui di pasti, bevande e cartelle usate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'addetto food non si avvicinerà all'avventore per la pulizia della postazione dopo il pasto finché questo non avrà indossato nuovamente la mascherina.</li> <li>Gli addetti food gireranno periodicamente in sala portando contenitori per i rifiuti (cartelle vecchie, residui alimentari) e sarà il cliente a prenderli dal tavolo e gettarli nei contenitori: in questo modo è garantita la distanza interpersonale di mt. 1.</li> <li>Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza gli addetti food avranno il dovere di chiedere al giocatore di indossare la mascherina per ricevere l'assistenza necessaria (specie se il giocatore sta fumando/bevendo/mangiando)</li> </ul>
Attività di maneggio del denaro	Il personale addetto alla cassa e gli operatori danno e ricevono denaro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto con monete e/o banconote potenzialmente infette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il lavoratore che maneggia denaro dovrà aver cura di igienizzare i guanti</li> </ul>

## CICLO DEL FOOD

		N/A	N/A
Raggiungimento degli spogliatoi	Il dipendente ad inizio turno si reca nello spogliatoio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli ingressi agli spogliatoi, ove per ragioni dimensionali ciò si renderà necessario, saranno contingentati: solo un numero definito di lavoratori potrà accedere contemporaneamente agli spogliatoi.</li> <li>Sarà presente un punto di igianizzazione in corrispondenza di ciascun spogliatoio.</li> </ul>
Preparazione di Cibi e Bevande	Gli operatori Food si occupano di predisporre le pietanze e le bevande da trasportare all'interno della sala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo di bevande potenzialmente contaminati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I piatti vengono confezionati nel locale cucina e coperti idoneamente durante il transito in sala per evitare contaminazioni.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto delle distanze di sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'interno delle cucine sarà mantenuto un affollamento compatibile con gli spazi di lavoro.</li> <li>Tutti gli addetti si occuperanno singolarmente della preparazione dei piatti, fino all'implattamento ed al posizionamento della copertura per il trasporto in sala.</li> <li>Saranno realizzate procedure ad-hoc per l'utilizzo di mascherine e guanti (per gli operatori food il tempo di sostituzione dei dispositivi sarà ridotto in relazione alle condizioni di lavoro – potenziale contatto con materiale insudiciente e possibilità di schizzi che compromettano il funzionamento delle mascherine)</li> </ul>

Distribuzione di cibi e/o bevande	<p>L'avventore al tavolo del Bingo ordina e consuma Cibi e Bevande</p> <p>Gli operatori Food si occupano di distribuire in sala le pietanze e le bevande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo di bevande potenzialmente contaminati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saranno utilizzati elementi usa e getta (piatti, bicchieri, /posate in plastica) e fazzoletti) /o altri elementi stoviglie /posate previamente sanificate igienizzate in lavastoviglie ad alte temperature e con prodotto antibatterico</li> <li>• I piatti vengono confezionati nel locale cucina e coperti idoneamente durante il transito in sala per evitare contaminazioni</li> <li>• Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza e durante la consumazione del pasto il giocatore tolga la mascherina il venditore di cartelle potrà procedere alla vendita solo se il giocatore rindossa la mascherina o avrà terminato di consumare il pasto;</li> <li>• Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza al cliente sarà chiesto di smettere temporaneamente di mangiare/bere/fumare e di indossare la mascherina per poter interagire con l'addetto food.</li> </ul>
Asportazione rifiuti dai tavoli dopo la consumazione di cibi e bevande	Al termine delle consumazioni è necessario eliminare i rifiuti dai tavoli (attività normalmente svolta dall'operatore food)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminazione dei rifiuti a consumo avvenuta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al giocatore sarà chiesto di gettare i residui di pasti, bevande e cartelle usate nei contenitori con cui gli addetti food si muoveranno periodicamente all'interno della sala. Nel caso di stoviglie riutilizzabili si avrà cura di mantenere la distanza di sicurezza nel ritiro delle stoviglie stesse.</li> <li>• Tale operazione dovrà essere effettuata con la mascherina indossata.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto con il cliente nella asportazione di residui di pasti, bevande e cartelle usate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'addetto food non si avvicinerà all'avventore per la pulizia della postazione dopo il pasto finché questo non avrà indossato nuovamente la mascherina.</li> <li>Gli addetti food gireranno periodicamente in sala portando contenitori per i rifiuti (cartelle vecchie, residui alimentari) e sarà il cliente a prenderli dal tavolo e gettarli nei contenitori; in questo modo è garantita la distanza interpersonale di mt. 1</li> </ul>
Attività di maneggio del denaro	Il personale addetto alla cassa e gli operatori danno e ricevono denaro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto con monete e/o banconote potenzialmente infette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il lavoratore che maneggia denaro dovrà aver cura di igienizzare i guanti al termine di ogni passaggio di denaro</li> </ul>

Quanto sopra è stato definito in coerenza ed in applicazione con le indicazioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020.

**Francesco S. Violante**

*Professore Ordinario di Medicina del Lavoro  
Alma Mater Studiorum Università di Bologna*

Bologna, 29.4.2020

**Parere sulle misure preventive in materia di contagio da adottate dalla HBG Entertainment SRL  
in vista della prossima ripresa dell'attività lavorativa**

**Premessa**

Sono oggetto di questo parere le misure preventive in materia di contagio da adottate dalla HBG Entertainment SRL in vista della prossima ripresa dell'attività lavorativa, contenute nel documento “Pianificazione delle misure di sicurezza da adottare per la riapertura delle Gaming Hall”, allegato a questo parere.

**Sintesi delle misure adottate**

Le principali misure che l'azienda ha adottato, e prevede di adottare, al fine di ridurre la probabilità di diffusione del coronavirus alla ripresa dell'attività consistono in:

- Misure organizzative generali
- Informazione e formazione del personale
- Riorganizzazione dell'attività lavorativa
- Riorganizzazione dei servizi
- Misure igieniche
- Adozione di dispositivi di protezione individuale (si veda l'allegato parere specifico sulle mascherine da dare in dotazione al personale).

Tutto quanto prima esposto costituisce senz'altro, a mio parere, un insieme di misure appropriato per prevenire e contenere la diffusione del coronavirus nella comunità aziendale.

**Conclusioni**

Alla luce di quanto prima esposto si può ritener che le misure adottate dalla HBG Entertainment SRL in materia di prevenzione e controllo della diffusione del coronavirus siano tali da garantire una adeguata protezione del personale aziendale e dei clienti nel momento in cui sarà possibile la ripresa dell'attività lavorativa.

Ciò è quanto ritengo di poter affermare, sulla base delle informazioni ad oggi a me note, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere.

Francesco S. Violante

Allegato: parere sulle mascherine di cui dotare il personale in funzione preventiva e protettiva.